



T. INDIRETTA

*Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 così come modificato dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156 recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" dal decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 62 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" (di seguito "Codice dei Beni Culturali");

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" così come novellato dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91 contenente il "Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i Beni e le Attività culturali";

VISTO il DPCM del 09/09/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Regionale ad interim per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo all'arch. Francesco Scoppola;

Considerato che nel Comune di Montereale (AQ), sugli immobili censiti in catasto terreni al F.71 Strade (Piazza Plebiscito evidenziata con colore rosso in planimetria che si allega) sono stati rinvenuti resti archeologici afferenti ad una struttura di epoca repubblicana,

Visto il D.D.R. n. 93/2014 del 05/12/2014, con il quale è stato dichiarato l'interesse particolarmente importante dei resti archeologici insistenti sugli immobili siti nel Comune di Montereale (AQ), censiti in catasto terreni al F.71 Strade (Piazza Plebiscito evidenziata con colore rosso in planimetria che si allega);

Vista la proposta di dichiarazione di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio formulata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Abruzzo con nota n. 8154 del 26/11/2014;

Vista la nota n. 7180 del 21/10/2014 con la quale l'istituto competente ha comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di tutela indiretta ai destinatari del provvedimento finale ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali";

Considerato che risulta legittimamente avviato e regolarmente comunicato ai soggetti interessati il procedimento per la dichiarazione di interesse artistico



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO

archeologico e storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 e 13 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali" per i motivi meglio evidenziati nell'allegata relazione archeologica;

Preso atto che non sono pervenute osservazioni e controdeduzioni in merito al procedimento;

Visto che i resti archeologici afferenti strutture di epoca repubblicana ricadenti nel Comune di Montereale (AQ) insistenti sugli immobili censiti in catasto terreni al F.71 Strade (Piazza Plebiscito evidenziata con colore rosso in planimetria che si allega) rivestono carattere particolarmente importante ai sensi del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004, per i motivi ampiamente illustrati nell'allegata relazione;

Considerata la necessità di salvaguardare le valenze archeologiche dei resti che rivestono carattere particolarmente importante ai sensi del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004 insistenti sugli immobili censiti in catasto terreni al F.71 Strade (Piazza Plebiscito evidenziata con colore rosso in planimetria che si allega), e del contesto ambientale nel quale sono collocati, i beni rinvenuti;

Vista la documentazione agli atti;

Ritenuto che ai fini della salvaguardia dell'integrità di detto complesso archeologico e delle sue condizioni di prospettiva, luce, visibilità, cornice ambientale e decoro è necessario dettare particolari prescrizioni nei confronti degli immobili terreni e fabbricati e le relative pertinenze censiti al Catasto terreni del comune di Montereale (AQ): fg. 71 part. nn. 175, 177, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 238, 589, 663, 752\ (come evidenziate in planimetria allegata), e gli immobili censiti al Catasto Fabbricati Fg. 71 partt. 171, 175 sub. 1, 2, 3, 4, H,200, 201, 202, 203 sub 1, 2, 3, 4, 5, 205, 206 sub 1, 2, 3, 238, 589 sub 1, 2, 3, 4, 752 .

Visto l'art. 10, 45, 46 e succ. del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004;

DECRETA

ART. 1

nei confronti degli immobili censiti al Catasto terreni del comune di Montereale (AQ): fg. 71 part. nn. 175, 177, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 238, 589, 663, 752\ (come evidenziate in planimetria allegata), e gli immobili censiti al Catasto Fabbricati Fg. 71 partt. 171, 175 sub. 1, 2, 3, 4, H,200, 201, 202, 203 sub 1, 2, 3, 4, 5, 205, 206 sub 1, 2, 3, 238, 589 sub 1, 2, 3, 4, 752 , richiamati nelle premesse del presente provvedimento, sono dettate le seguenti prescrizioni:

Per gli immobili fabbricati esistenti, oggetto del presente decreto sono consentite le manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati esistenti, sono inoltre consentite le ristrutturazioni e i consolidamenti, che non prevedano ampliamenti e/o superfetazioni.

Le attività di demolizione e ricostruzione saranno consentite previa indagine nel sottosuolo da parte della Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo e all'interno della stessa area di ingombro dei fabbricati esistenti.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO

Qualsivoglia attività di carattere edile o interventi sulle reti tecnologiche che interferiscano con l'area di sedime o del terreno di pertinenza del fabbricato dovrà essere preventivamente sottoposta a parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo.

Per gli immobili fabbricati interessati da interventi di demolizione e ricostruzione anche parziale, a seguito del sisma dell'Aquila 2009, gli stessi potranno essere ricostruiti conservando le medesime altezze dell'immobile esistente (ante - demolizione) seppure queste ultime superino i ml. 7,50 dal piano di campagna all'attacco delle falde di copertura (per fabbricati con coperture inclinate) e di ml. 8,50 dal piano di campagna all'estradosso dell'ultimo solaio (per fabbricati con coperture piane), previa indagine archeologica laddove verrà interessato il sistema fondale preesistente.

Qualora lo strumento urbanistico lo consenta e la normativa sulla ricostruzione post - sisma lo preveda, l'immobile potrà essere ampliato previa indagine archeologica nel terreno di sedime del fabbricato.

Qualora il piano di ricostruzione ovvero la normativa che detta le specifiche sulla demolizione e ricostruzione dei fabbricati interessati dal sisma del 2009, non consente ampliamenti, ma prevede il rispetto degli ingombri e delle sagome del fabbricato esistente, anche questa Soprintendenza, non consentirà modifiche agli ingombri ed alla sagoma degli stessi.

Per tutte le attività sopraelencate dovrà essere richiesto preventivo nulla osta della Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo

ART. 2

Per gli immobili terreni con particella propria e per i terreni afferenti ai fabbricati su di essi insistenti, oggetto del presente decreto, ove lo strumento urbanistico vigente consenta interventi di nuova costruzione, questi ultimi sono ammessi per una altezza massima di ml. 7,50 dal piano di campagna all'attacco delle falde di copertura (per fabbricati con coperture inclinate) e di ml. 8,50 dal piano di campagna all'estradosso dell'ultimo solaio (per fabbricati con coperture piane).

per qualsiasi intervento agricolo che preveda scavi al di sotto di ml. 0,40 dovrà essere acquisito il preventivo nulla Osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo.

Non sono consentite piantumazioni di alto fusto,

Per interventi di regimentazione delle acque (canalizzazioni e quant'altro) o sistemazioni idraulico forestali ove necessario, dovrà essere acquisito il preventivo parere della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo,

Qualsivoglia intervento di carattere tecnologico anche manutentivo della rete idrica, rete gas, rete elettrica e quant'altro concerne impianti di carattere tecnologico dovrà essere acquisito il preventivo parere della Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo.

L'allegata planimetria catastale, l'unito elenco dei proprietari con i relativi dati anagrafici e catastali e l'unita relazione, sono parti integranti del presente



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO

decreto, che sarà notificato in via amministrativa, agli interessati, così come individuati nelle apposite relate di notifica (o con raccomandata A/R) ovvero affisso all'Albo Pretorio del Comune di Montereale (AQ) ed allo stesso Comune.

A cura del Soprintendente per i Beni Archeologici dell'Abruzzo, il provvedimento verrà quindi trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore e/o detentore a qualsiasi titolo, previo frazionamento qualora necessario e successivo decreto o atto di corrispondenza (a spese dell'Amministrazione) delle particelle interessate solo in parte dal presente decreto.

A cura del Soprintendente per i Beni Archeologici dell'Abruzzo, il provvedimento verrà quindi trascritto presso la ex conservatoria dei registri immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore e/o detentore a qualsiasi titolo, previo frazionamento qualora necessario e successivo decreto o atto di corrispondenza (a spese dell'Amministrazione) delle particelle interessate solo in parte dal presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali", ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali entro 30 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Avverso il presente decreto è inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 20 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. e successive modifiche ed integrazioni, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

L'Aquila, 17 DIC. 2014

D.D.R. n. 971/2014



IL DIRETTORE REGIONALE ad interim
Arch. Fabrizio Scoppola

LEGENDA:

COMUNE DI MONTEREALE (AQ)
FG. 71 - part. n° 175 e altre



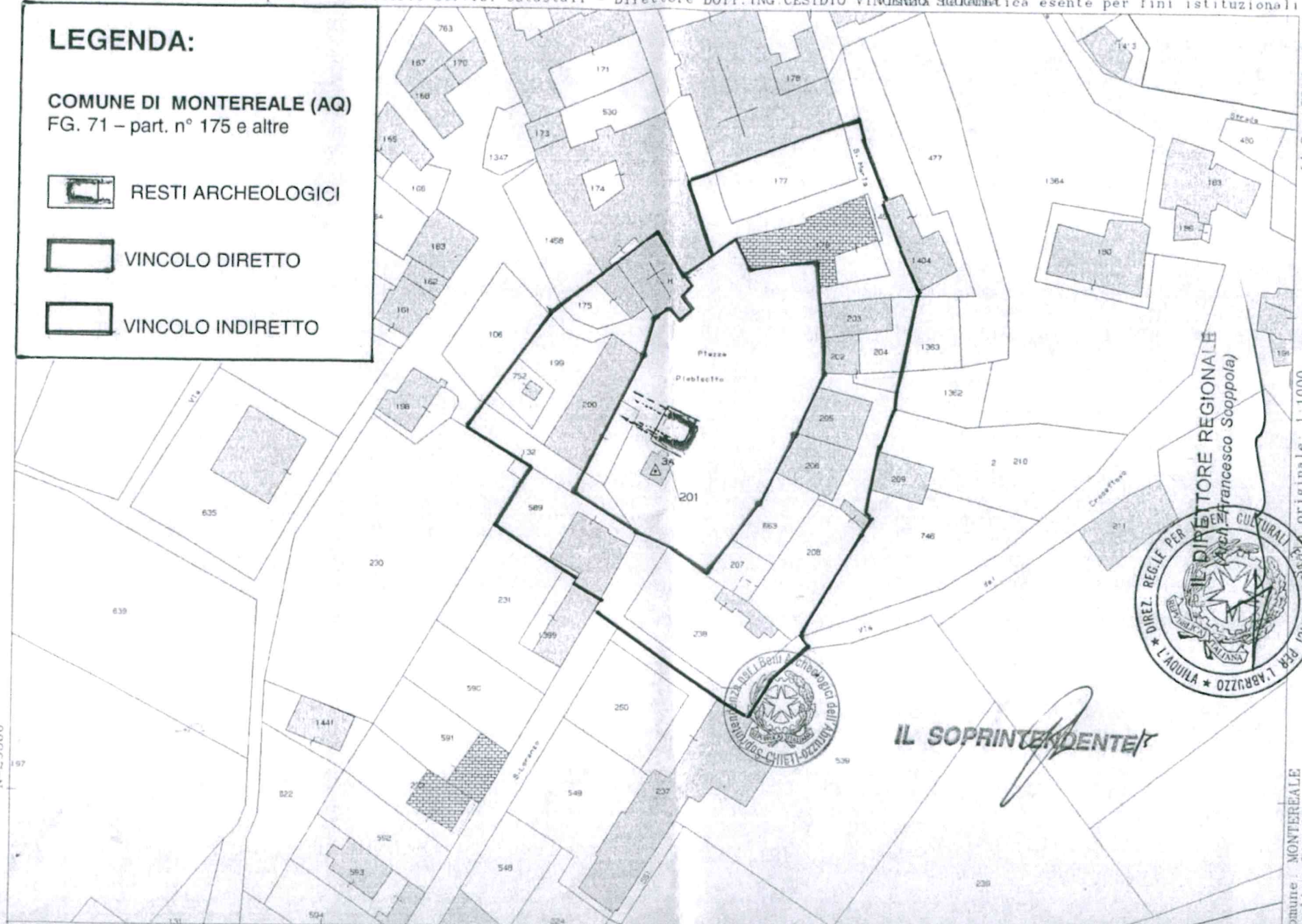
RESTI ARCHEOLOGICI



VINCOLO DIRETTO



VINCOLO INDIRETTO



14-Gen-2014 15:15
Prot. n. T214423/2014

original: 1:1000
Dinamica: 267.000 x 189.000 metri

Comune: MONTEREALE
Foglio: 71 All. A

1 Particella: 201